

Commiss. Trib. Reg. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 13-01-2016, n. 5

AGRICOLTURA

Agricoltura, in genere

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Plusvalenze

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI POTENZA

PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

AUTERA VINCENZO - Presidente

MAURIELLO ANTONIO - Relatore

OLITA GIOVANNI - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 359/2014

depositato il 09/10/2014

- avverso la sentenza n. 49/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MATERA

contro:

D.P.

VIA V. B. 10 75024 M.

difeso da:

TORTORELLI MAURO

VIA L. EINAUDI 14 75100 MATERA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MATERA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2006

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'Agenzia di Matera ha appellato la sentenza n.49/02/'14 emessa dalla CTP di Matera, depositata il 10.02.2014, con la quale era stato accolto il ricorso prodotto dal Sig.D.P., residente in M., avverso l'avviso di accertamento n.(...) relativamente all'IRPEF-Add. Reg. ed altro 2006. L'Agenzia ha censurato la sentenza in quanto erronea in fatto ed in diritto. Precisando di aver regolarmente invitato il contribuente a fornire ogni utile spiegazione a riguardo "sulle eventuali plusvalenze" e poi di aver proceduto "a tavolino" ossia sulla base della documentazione prodotta dallo stesso Disabato a seguito dell'invito inviatogli dall'Agenzia in data 6/10/2011.

Nell'evidenziare come nel caso di specie trattasi di accertamento parziale eseguito ai sensi dell'art.41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e non come accertamento induttivo l'Agenzia confermando quanto già rappresentato in sede di prime cure, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e di onorari di causa.

Si è costituito, resistendo in giudizio il Disabato, rapp.to e difeso come da mandato agli atti, rilevando, preliminarmente, la inammissibilità dell'appello per errore sul presupposto della pretesa e/o sul difetto di motivazione in quanto l'oggetto del bene compravenduto riguarderebbe non "un immobile" indefinito ma "l'azienda agricola" del contribuente e quindi giuridicamente diverso da quanto voluto, erroneamente, dall'ufficio. Tanto varrebbe a modificare l'inquadramento operato per cui, trattandosi di conferimento di azienda agricola, esercitata nei limiti dell'art.28 del D.P.R. n. 597 del 1973, non originerebbe alcuna plusvalenza come da risoluzioni dello stesso Ministero delle Finanze. Confermando le circostanze già positivamente ritenute dal primo Giudice, il Disabato ha concluso come da relative richieste, con vittoria di spese ed onorari di causa.

All'odierna udienza la causa veniva riservata a decisione.

Osserva il Collegio che l'appello appare infondato e pertanto esso va rigettato.

Rigettata l'eccezione paventata dal convenuto circa la inammissibilità dell'appello in quanto essa andava presentata come appello incidentale avverso la sentenza non avendo il primo Giudice statuito in ordine al "difetto di motivazione" connesso al coretto inquadramento della tipologia della cessione. Nel merito l'eccezione che promuove l'ufficio non può trovare accoglimento attesa la peculiarità della questione che trova la sua ragion d'essere nella motivazione dello stesso atto notarile. Infatti rispetto alla eccepita "apparenza e carenza della motivazione" espressa dai primi giudici, l'ufficio afferma che detto Consesso non avrebbe ben chiarito per quali ragioni "concludono che la natura agricola dei terreni e quella di imprenditore agricolo siano sufficienti ad escludere (detta vendita) dalla natura dei redditi diversi le plusvalenze realizzate dal ricorrente a seguito della vendita dell'immobile". Quanto posto dall'ufficio trova la sua prova giuridica da quanto lo stesso atto notarile riporta a riguardo. Ed in effetti il notaio parla, per l'appunto di "azienda agricola costituita da terreni e fabbricati rurali, da scorte vive e morte, automezzi ed attrezzature e quant'altro in azienda esistente". Quindi è indubitabile che si è trattato di cessione di azienda agricola nel suo complesso peraltro, indirettamente giustificata dallo stesso certificato urbanistico rilasciato dal Comune di Ginosa che certifica detti terreni esclusivamente come "zona agricola giammai edificatoria" escludendo, così qualsiasi ipotesi speculativa sottintesa dall'ufficio che parla, senza alcuna prova, di terreno "potenzialmente edificabile" anche se l'iter amministrativo dello strumento urbanistico non sia stato ancora completato. Precisato che l'acquirente è stata anche una società agricola, regolarmente iscritta nel registro delle imprese così come riportata nel rogito, andrebbe censurato il comportamento dell'ufficio che riporta, a pag.7 dell'appello come il Disabato avrebbe risposto all'invito n.100085/2011 presentandosi in ufficio in data 9.11.2011 al fine di poter provare le proprie ragioni ma di tanto e dell'esito dell'incontro poi, lo stesso ufficio, nulla dice a riguardo perché sarebbe stato utile operare il colletto inquadramento della vicenda al fine di avviare alla mera verifica di un reddito non dichiarato come erroneamente assume l'ufficio. Al contrario stante la descritta situazione bene ha fatto il primo Giudice a decidere per l'accoglimento atteso che, a mente dell'art.54 del TUIR la cessione di "un'azienda agricola" non produce reddito. Già l'art.16, comma 1 lett.g) del vecchio TUIR 917/86, che prevedeva la tassazione separata delle plusvalenze realizzate con la cessione di aziende, non operava alcuna

specificazione a riguardo, ma, con commento alle agevolazioni fiscali di cui all'art.10 della L. n. 904 del 1977, la stessa amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n.9/9/252 del 21 marzo 1980 in materia di conferimento di aziende ha proprio escluso la plusvalenza come nel caso che occupa così esprimendosi:"le agevolazioni in discorso non hanno ragion d'essere quando si tratti di conferimento di azienda agricola esercitata entro i limiti dell'art.28 del D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, che provenga da persone fisiche o da società semplici trattandosi di beni non produttivi di reddito d'impresa".

Il Collegio, per la particolarità della questione trattata e della controversa giurisprudenza a riguardo avutasi nel tempo, ha altresì ritenuto poter compensare, interamente tra le parti, le spese e gli onorari di causa, ricorrendo le condizioni volute dalla legge.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'ufficio e compensa le spese.

Potenza, il 22 dicembre 2015.